



COMUNE DI SANT'ORESTE
Città Metropolitana Di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 13/02/2026

OGGETTO: ORDINANZA N 3 DEL 13/02/2026 . 15 - 17 FEBBRAIO 2026 SFILATE CARNEVALESCHE 2026. DIRETTIVA UTILIZZO VETRO ALL'INTERNO DELLA SFILATA DI CARNEVALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che nelle giornate del 15/02/2026 e 17/02/2026 è in programma la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati in alcune vie del paese;

RAVVISATA la necessità di impartire le dovute prescrizioni, al fine di garantire il rispetto dell'ordine pubblico e la sicurezza dei presenti, durante la suddetta manifestazione;

VISTA la circolare del Ministero degli Interni del 7 giugno 2017 cosiddetta "Circolare Gabrielli" e ss.mm.ii con la quale vengono impartite le linee guida da seguire in occasione di manifestazioni, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti all'evento;

VISTA l'ordinanza prot. 2797 del 5.6.2009 relativa alla fissazione degli orari dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

VISTA la D.D. del Comandante di Polizia Locale sulla Disciplina del traffico veicolare sulla sfilata dei Carri allegorici;

VISTA la L.R. n° 21 del 29.11.2006;

VISTO il regolamento regionale n° 1 del 19.1.2009;

VISTO il D.L n°158/2012 convertito con Legge n°189 del 8.11.2012;

VISTO l'art 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000

ORDINA

Nei giorni 15/02/2026 e 17/02/2026 all'interno della sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati con partenza da Viale Europa (ore 14.00) percorrendo viale del Vignola, piazza Principe di Piemonte, piazza O. Moroni, via Umberto I° terminando a Piazza Jacopo Barozzi da Vignola e Piazza Canali De Rossi (ore 19.30) quanto segue:

- sono vietati nell'area della manifestazione l'utilizzo e la detenzione di lattine e bottiglie di vetro e di qualsiasi altro materiale atto ad offendere;
- è vietata la vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie o altro materiale atto ad offendere;

- sono vietati gli spari di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d'artificio, giochi pirotecnicici, il lancio di razzi, botti, petardi e, in generale, accensioni/esplosioni, nonché la rottura di bottiglie e altri oggetti di vetro;

La vendita di bevande è consentita esclusivamente mediante mescita in bicchieri di carta o altro materiale monouso, nonché bottiglie di plastica, previa rimozione di tappi;

ORDINA INOLTRE

agli esercenti la vendita al dettaglio in sede fissa e ai titolari di pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali di esporre al pubblico un cartello con l'indicazione dei divieti e degli orari in cui questi saranno in vigore.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni pari a 50,00 Euro).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione del presente atto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia comunque contraria o incompatibile con le presenti disposizioni.

Le forze dell'ordine, la Polizia Locale e la Protezione Civile Soratte sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Sant'Oreste, 13/02/2026

Il Sindaco
Prof. Arch. Gregory Paolucci